

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26078 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 09/06/2026

sul ricorso proposto da

Del Buffa Saverio, nato a Reggello il 29/05/1953

avverso l'ordinanza del 23/02/2026 del Tribunale di Arezzo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che conclude per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2026, depositata in data 26 febbraio 2026, il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, procedendo a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'istanza di Saverio Del Buffa, ha revocato la confisca per equivalente disposta nei confronti del medesimo con sentenza del Tribunale di Arezzo del 25 novembre 2019, n. 1659, divenuta irrevocabile il 19 marzo 2023, e rigettato la richiesta di revoca della confisca per equivalente disposta nei confronti del medesimo con ordinanza

del Tribunale di Arezzo del 15 gennaio 2024, n. 19, poi modificata con ordinanza del Tribunale di Arezzo del 4 giugno 2024, n. 151.

I provvedimenti ablatori hanno il loro fondamento nella dichiarazione di penale responsabilità di Saverio Del Buffa per il reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, dal medesimo commesso per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 quale legale rappresentante della società "Agricola Industriale Della Faella s.p.a.", poi dichiarata fallita il 3 maggio 2019. Precisamente, il Tribunale di Arezzo: a) con sentenza n. 1659/2019, emessa il 25 novembre 2019, e divenuta irrevocabile il 19 marzo 2023, ha pronunciato sentenza di affermazione di responsabilità nei confronti di Saverio Del Buffa per l'anno 2014, e disposto anche la confisca del profitto di tale reato in via diretta nei confronti della società e per equivalente nei confronti dell'imputato; b) con sentenza n. 1728/2023, emessa il 6 giugno 2023, e divenuta irrevocabile il 25 novembre 2023, ha pronunciato sentenza di affermazione di responsabilità nei confronti di Saverio Del Buffa per gli anni 2015, 2016 e 2017, senza però disporre confisca; c) con ordinanza n. 19/2024, emessa il 15 gennaio 2024, ha disposto la confisca del profitto dei reati commessi per gli anni 2015, 2016 e 2017, in via diretta nei confronti della società e per equivalente, in via sussidiaria, a carico dell'imputato; d) con ordinanza n. 151/2024, emessa il 4 giugno 2024 su istanza di Saverio Del Buffa depositata il 26 gennaio 2024, ha rideterminato l'importo della confisca.

La procedura di fallimento nei confronti della società "Agricola Industriale Della Faella s.p.a." è stata definita con concordato fallimentare omologato dal Tribunale di Arezzo il 22 marzo 2023, e dichiarato integralmente eseguito con decreto del 27 settembre 2023. Il concordato fallimentare ha avuto ad oggetto anche i crediti IVA relativi agli anni 2014 e 2015; crediti che sono stati integralmente soddisfatti in esecuzione del concordato, come da attestazione contenuta nei provvedimenti del Tribunale di Arezzo e dalla comunicazione della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2023.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Arezzo indicata in epigrafe Saverio Del Buffa, con atto sottoscritto dall'Avv. Alessandra Matassini, articolando tre motivi, preceduti da una premessa sui fatti ritenuti rilevanti e sull'evoluzione del procedimento.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 666 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta preclusione da giudicato esecutivo.

Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il giudicato esecutivo nei confronti di Saverio Del Buffa in relazione all'ordinanza

n. 19/2024, ha disposto la confisca del profitto dei reati commessi per gli anni 2015, 2016 e 2017.

In primo luogo, si formula un'obiezione di tipo cronologico. Si premette che l'ordinanza oggetto del presente ricorso ritiene sussistere il giudicato esecutivo nei confronti di Saverio Del Buffa perché l'ordinanza n. 19/2024 non è stata impugnata dal medesimo. Si rappresenta, però, che l'ordinanza n. 19/2024 è stata notificata a Saverio Del Buffa solo il 14 febbraio 2024, quindi dopo il deposito dell'istanza con la quale il medesimo aveva chiesto la revoca della confisca in quel momento disposta a suo carico, siccome effettuato il 26 gennaio 2024, e prima della relativa decisione, emessa il 4 giugno 2024 con ordinanza n. 151/2024.

In secondo luogo, si formula un'obiezione di tipo sostanziale. Si osserva che le decisioni del giudice dell'esecuzione, e quindi anche l'ordinanza n. 151/2024, per un verso, non danno luogo ad un giudicato in senso formale, ma possono essere rivisitate alla luce di fatti sopravvenuti o di nuovi elementi, tra i quali rientra anche il mutamento della giurisprudenza di legittimità, e, sotto altro profilo, costituiscono vincolo esclusivamente in ordine alle questioni dedotte ed effettivamente decise, ma non anche con riguardo alle questioni deducibili, o comunque non esaminate. Si rileva, poi, che, nella specie, pronunciando su ricorso della società "Agricola Industriale Della Faella s.p.a.", la Corte di cassazione (Sez. 3, n. 35840 del 21/05/2025, depositata il 03/11/2025) ha annullato l'ordinanza n. 152/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo nei confronti della sola società; ordinanza la quale aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca, ritenendo che il concordato fallimentare non integrasse procedura conciliativa tale da determinare la caducazione della confisca. Si rimarca che la decisione della Corte di cassazione è stata pubblicata solo nel novembre 2025, quindi molto tempo dopo il deposito dell'ordinanza n. 151/2024, emessa nei confronti di Saverio Del Buffa.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata estensione della decisione nei confronti della società "Agricola Industriale Della Faella s.p.a." all'attuale ricorrente.

Si deduce che, nella specie, deve operare l'effetto estensivo dell'impugnazione, perché la decisione emessa nei confronti della società "Agricola Industriale Della Faella s.p.a." ha ad oggetto la confisca diretta esattamente di quel profitto del reato al quale si riferisce la confisca per equivalente disposta a carico di Saverio Del Buffa. Si sottolinea che la confisca diretta a carico della società e quella per equivalente a carico del suo amministratore dell'epoca, l'attuale ricorrente, sono interdipendenti, perché altrimenti si verrebbe a determinare una «doppia imposizione», nonostante la confisca per equivalente abbia una natura ripristinatoria e non sanzionatoria (si cita Sez. U, n. 13783 del

2025, Massini). Si evidenzia, inoltre, che, nella specie, non vi è più alcun profitto da recuperare, perché la società, tenuta in via diretta all'adempimento degli obblighi tributari, ha integralmente soddisfatto i suoi debiti.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione dei principi di proporzionalità e corrispondenza tra confisca e profitto del reato.

Si deduce che il provvedimento impugnato non ha rispettato i principi di proporzionalità e corrispondenza tra confisca e profitto del reato, perché non ha considerato che: a) la confisca per equivalente ha una funzione essenzialmente ripristinatoria e non può eccedere il valore del vantaggio economico effettivamente conseguito; b) nella specie, il debito tributario è stato integralmente soddisfatto dalla società "Agricola Industriale Della Faella s.p.a." con il concordato fallimentare mediante transazione fiscale approvata dall'Agenzia delle Entrate, come chiarito da Sez. 3, n. 35840 del 21/05/2025, depositata il 03/11/2025; c) di conseguenza, il mantenimento della confisca a carico dell'attuale ricorrente si tradurrebbe in una duplicazione della medesima pretesa ablativa già soddisfatta dalla società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo perché provveda sulla stessa procedendo in contraddittorio, nel rispetto delle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

2. Il ricorso contesta un provvedimento, adottato dal giudice dell'esecuzione, nella parte in cui rigetta la richiesta di revoca di confisca precedentemente disposta sempre in sede di esecuzione dal giudice penale.

La materia in questione rientra tra quelle elencate dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede: «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...]. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4».

L'applicazione della disciplina di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., siccome espressamente richiamata dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., comporta che il giudice dell'esecuzione «provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore», avverso la quale è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento *de plano*, opposizione da trattare secondo disciplina di cui all'art.

666 cod. proc. pen. In forza di quest'ultima disposizione, poi, contro l'ordinanza emessa sull'opposizione è proponibile ricorso per cassazione.

È quindi fuori degli schemi normativi la proposizione di ricorso per cassazione direttamente avverso il provvedimento emesso senza formalità, invece di sperimentare prima l'opposizione davanti al medesimo giudice.

Tuttavia, il ricorso proposto direttamente contro il provvedimento *de plano*, senza la preventiva presentazione di opposizione, pur se rimedio non previsto dal codice, deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha deciso senza formalità perché esamini le relative deduzioni.

Come infatti osserva la giurisprudenza, esprimendo un principio ampiamente consolidato, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa *de plano* dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del *favor impugnationis* (cfr., tra le tantissime: Sez. 3, n. 25819 del 21/03/2025, Sberna, Rv. 288322 – 01; Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo.

Così deciso il 09/06/2026.

Il Consigliere estensore
Antonio Corbo

Il Presidente
Gastone Andreazza